

Apertura di credito in conto corrente consumatore - (CPAFP05)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carru'

VIA STAZIONE, 10 - 12061 - CARRU'

n. telefono e fax: **0173757111** fax **0173757686** n.verde **800154664**

email: **info@bancaalpimarittime.it** sito internet: **www.bancaalpimarittime.it**

Registro delle Imprese della CCIAA di **Cuneo** n. **00195530043**

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. **4291.10** - Cod. ABI **8450**

Iscritta all'albo delle società cooperative n. **A 159716**

Aderente al **Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo**, **Fondo Nazionale di Garanzia**, **Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo**, **Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo**

Capitale sociale e riserve al **31 dicembre 2011** euro **46.217.077,00**

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AL CONSUMATORE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore), a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali

definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI	
Tasso debitore annuo massimo nominale fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso	13,0000 %
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	14,0000 %
Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso	13,6476 %
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	14,7523 %
Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso	TX EURIBOR 3M/365 ARR 0,10 (parametro) +12,2000 punti (spread). Il tasso di interesse è variato con decorrenza Primo giorno di ogni mese sulla base dell'andamento del parametro riferito a secondo giorno lav. antecedente ogni inizio mese Il valore del TX EURIBOR 3M/365 ARR 0,10 (parametro) viene rilevato da stampa finanziaria Il tasso applicato non può mai essere inferiore al parametro di riferimento %
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	COND.TOP RATE DARE EXTRA FIDO (parametro) +13,2000 punti (spread) Il tasso di interesse è variato con decorrenza Primo giorno di ogni mese sulla base dell'andamento del parametro riferito a secondo giorno lav. antecedente ogni inizio mese Il valore del COND.TOP RATE DARE EXTRA FIDO (parametro) viene rilevato da stampa finanziaria
Tasso annuo massimo per interessi di mora	0,00 punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora
Capitalizzazione	Gli interessi sono liquidati con periodicità Trimestrale D/A e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).
VOCI DI SPESA	IMPORTI IN EURO
spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.)	10,00

rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione (1))	3,00
spese per altre comunicazioni e informazioni	3,00
spese per copia documentazione	25,00
rec.spese conc.sconfin.	50,00
rimborso spese informazione precontrattuale Recupero spese partite da sistemare Comm. di massimo scoperto (applicata in alternativa alla comm. di accord. trim) Perizia tecnica Adempimenti notarili Assicurazione immobile Recupero Imposta sostitutiva	2,50 15,00 "a partita" entro fido 0,900% spese di perizia con incarico sottoscritto a parte corresponsione diretta al professionista a carico del mutuatario 0,25% o 2,00% secondo la prescrizione di legge.
COMMISSIONI	
Comm. di accord. trim (negli esempi sotto riportati anche Commissione per la messa a disposizione dei fondi) calcolata sull'importo dell'affidamento concesso nel trimestre .	max 0,50% con un minimo di euro --- e un massimo di euro ---
ALTRI ONERI	
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente

(1) per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Esempio 1 contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi (Comm. di accord. trim)	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 13,0000%	Interessi, su base trimestrale: 48,75 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi (Comm. di accord. trim): 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi (Comm. di accord. trim), su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500,00 euro per tutta la durata	Spese collegate alla erogazione del credito: 250,00 euro <i>una tantum</i>	Spese, su base trimestrale: 62,50 euro
		Altre spese: 0,00 euro, su base annua	TAEG = 35,63%
Esempio 2 contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 13,0000 %	Interessi, su base annua: 195,00 euro

(Comm. di accord. trim)			
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi (Comm. di accord. trim) : 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi (Comm. di accord. trim) , su base annua: 30,00 euro
	Utilizzato: 1.500,00 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: 250,00 euro <i>una tantum</i>	Spese, su base annua: 250,00 euro
		Altre spese: 0,00 euro, su base annua	TAEG = 24,65 %

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancaalpimarittime.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere, nel rispetto della normativa vigente, a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito sia concessa a tempo determinato o indeterminato, il consumatore ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta indirizzata alla banca.

Diritto di ripensamento ex art. 125-quater D. Lgs. 385/93 - Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato da rimborsarsi oltre tre mesi, il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto, inviando per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso.

La banca ha facoltà di recedere, mediante comunicazione scritta, dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di **tre** giorni; nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di **tre** giorni. Decorso il termine del preavviso il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. **30** giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ([Via Stazione n. 10 12061 Carrù \(Cuneo\) info@bancaalpimarittime.it](mailto:info@bancaalpimarittime.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice deve rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito

- internet www.conciliatorebancario.it;
- altro organismo abilitato alla mediazione e riconosciuto dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, previamente concordato con la banca stessa.

LEGENDA

Costo totale del credito	Interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelli notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Importo totale del credito	Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Comm. di accord. trim (negli esempi sopra riportati anche Commissione per la Messa a Disposizione dei Fondi)	Commissione onnicomprensiva prevista nel caso in cui al cliente sia concesso un fido, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo.
Rec.spese conc.sconfin.	Commissione applicata in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito per il consumatore ed è espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.